

RICORSO N. 7429

UDIENZA DEL 14/03/2016

SENTENZA N. 33/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Mario Libertini;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FIORILLO EMILIO

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Fiorillo Emilio depositava domanda di brevetto per invenzione industriale a titolo "Meccanismo per realizzare un movimento perpetuo" destinato alla produzione di energia elettrica sfruttando esclusivamente la forza gravitazionale

Con ministeriale n. 141849 del 05/08/2014, l'UIBM. comunicava al richiedente, che la sua domanda non aveva i requisiti di brevettabilità di cui all'art. 49 del D.Lgs 10 febbraio 2005 n° 30, (industrialità) identificandosi il trovato descritto in un "moto perpetuo", e, pertanto, non sarebbe stata trasmessa all'Ufficio Europeo dei Brevetti per la ricerca di anteriorità.

L'Ufficio concludeva assegnando un termine di 2 mesi per eventuali osservazioni prima di emettere il rifiuto definitivo che adottava con provvedimento n. 14796 del 03/02/2015 per le motivazioni espresse nella ministeriale alla quale non era stata data risposta dall'interessato.

Contro il provvedimento di rifiuto n. 14796/2015 Emilio Fiorillo, a mezzo dell'Avv. Giorgio Fontana, presentava tempestivo ricorso contestando la decisione dell'UIBM sul rilievo che le domande di brevetto, in ossequio al dettato normativo, devono sottostare al solo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale che contraddistinguono le invenzioni e che l'Ufficio nulla aveva obiettato circa la novità, l'attività inventiva e la liceità da ritenersi pertanto comprovati e presenti.

Censurava la decisione di rigetto siccome priva di motivazione sul negato requisito dell'industrialità non escluso dalla mancanza di immediata utilità e convenienza economica del trovato per cui, poiché l'esame istruttorio/preliminare della domanda non appariva pienamente negativo a tal punto da pregiudicare il rilascio del brevetto, chiedeva annullamento del provvedimento impugnato.

Osserva preliminarmente la Commissione che la omessa risposta da parte del ricorrente alla interlocutoria ministeriale non può che condurre alla reiezione del ricorso.

Infatti a sensi dell'art.173 cpi"1.I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore ai due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.(...)4.Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento.(...)7.Prima di respingere in tutto od in parte una domanda od una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi a sensi del comma 1, L'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non poter accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto od in parte."

Ebbene nel caso di specie i rilievi impeditivi all'accoglimento della domanda di brevetto, motivati e comunicati dall'Ufficio con la sovra richiamata ministeriale, non hanno conseguito alcun risultato perché il destinatario non vi ha dato alcun seguito formale con specificazioni scritte avanzate poi nel ricorso avverso il provvedimento di rifiuto.

Invero la Commissione avanti alla quale si apre la fase giurisdizionale e' investita unicamente della trattazione dei motivi di censura avverso l'operato dell'Ufficio per cui non possono essere presentate in questa sede istanze che debbono essere preventivamente coltivate nella fase amministrativa.

Pertanto la proposizione di un ricorso contenente una postuma risposta alla c.d. "ministeriale" che andava invece formulata nel termine assegnato in quella fase avanti all'Ufficio si infrange contro il dettato del citato art.173 cpi, non essendo consentito nello stadio giurisdizionale integrare precedenti lacune e/o omissioni estranee alla sfera del suo sindacato.


Il ricorso va pertanto rigettato, assorbito ogni altro motivo di merito.

PQM


La Commissione rigetta il ricorso.

Roma, 14.3.2016

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
dott. Vittorio Ragonese



Depositato in Segreteria

Addi 23 giugno 2016

IL SEGRETARIO

